

STATUTO

ART. 1 – Origine, denominazione, sede legale

1. È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una Fondazione ex IPAB in seguito all’iscrizione al RUNTS, avente la seguente denominazione:

“FONDAZIONE RESIDENZA AMICA ENTE DEL TERZO SETTORE”

La Fondazione potrà altresì essere identificata, ad ogni conseguente effetto, con denominazione in forma abbreviata “FONDAZIONE RESIDENZA AMICA ETS”.

La Fondazione ha sede legale in Giussano.

Il trasferimento dell’indirizzo della sede della Fondazione all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione ha durata illimitata ed esaurisce le proprie attività nell’ambito della Regione Lombardia.

La Fondazione ha l’obbligo di usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.

2. L’Istituzione venne eretta in Ente Morale e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB), ai sensi della L. 17/7/1890 n. 6972 e successive modifiche, per iniziativa del Comune di Giussano che, in qualità di esecutore testamentario, ha così ritenuto di meglio soddisfare la volontà e le finalità date al lascito del Signor CITTERIO Antonio Pietro di cui al testamento olografo del 26/7/1985 pubblicato per atto del Dr. Paolo Sala, notaio iscritto presso il collegio notarile di Milano, n. 51017/4637 di repertorio in data 25/2/1986, promuovendo un apposito Ente il cui scopo coincidesse con gli intendimenti del benefattore.

L’Ente, con DGR 13633 del 14/07/2003 è stato trasformato, ai sensi della L.R. 1/2003 in Fondazione di diritto privato ed ha assunto la denominazione di “Fondazione Residenza Amica ONLUS” e ha aderito, anche, alla riforma del Terzo Settore di cui al D.Lgs.117/17 assumendo la denominazione “Fondazione Amica ETS”.

ART. 2 – Scopi e attività

1. La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità socio sanitarie, di utilità sociale, civiche, solidaristiche e di mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

2. Nello specifico la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività previste dall’art. 5 D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui presente articolo;

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia;

3. La Fondazione può valorizzare l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi. È tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Fondazione provvede all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La Fondazione ha per scopo di provvedere alla prevenzione, all'assistenza, alla tutela ed al recupero della salute fisica, psichica e sensoriale, sociale e morale di soggetti svantaggiati, di qualunque sesso e condizione e sesso e qualunque, in età geriatrica e comunque portatori di patologie di carattere geriatrico.

5. La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso i bisogni degli anziani e/o utenti residenti nel Comune di Giussano.

6. Sono compresi nelle attività di interesse generale della Fondazione:

- la gestione di Residenze Assistenziali, Strutture protette, Case di Riposo, Centri Diurni ed Alloggi per anziani, nonché, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti o non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero a regime residenziale e semi-residenziale, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale ed assistenziale;
- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività;
- la gestione di servizi di assistenza e di supporto alla vita domestica e di relazione in favore degli anziani assegnatari di mini-alloggi.

7. Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

8. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

9. La Fondazione può effettuare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la

cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D.Lgs 117/2017, Art. 7).

ART. 3 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è l'insieme dei beni, mobili ed eventualmente immobili di proprietà dell'Ente, provenienti dal fondo di dotazione iniziale (e da questo punto di vista con particolare riferimento ai beni mobili risultanti dall'inventario redatto in data 6.10.2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con Deliberazione n. 128 del 6.10.2003, suoi incrementi e sostituzioni) contributi e quote, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- avanzi di gestione;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio può essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

ART. 4 - Mezzi finanziari

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a. rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- b. contributi o introiti a carico di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c. rendite patrimoniali;
- d. avanzi di gestione;
- e. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- f. proventi da attività diverse.

ART. 5 - Organi

1. Sono Organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Vice Presidente;
- d. L'organo di controllo;
- e. Il Direttore Generale.

ART. 6 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, compreso il Presidente, che sono nominati dal Sindaco del Comune di Giussano.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'atto di nomina di cui al precedente comma 1, su convocazione del Presidente uscente.
4. Le loro nomine si configurano come mere designazioni intese come espressione della rappresentanza della cittadinanza locale. Tali nomine non rappresentano mandato fiduciario con rappresentanza, perciò è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte degli enti medesimi designanti.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti previsti dalla normativa per la nomina di amministratori di enti del terzo settore.

ART. 7 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. Quattro mesi prima del termine di scadenza di durata del Consiglio di Amministrazione, il Presidente chiede al Sindaco di Giussano la nomina dei nuovi Consiglieri.
2. Qualora alla data di scadenza questi non fossero ancora stati nominati, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica sino all'insediamento del nuovo organo.

ART. 8 - Dimissioni, decadenza ed esclusione dei Consiglieri

1. In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al Sindaco della Città di Giussano affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause.
2. I Consiglieri così nominati restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni, la decadenza e l'esclusione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso il Direttore Generale assicura l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi consiglieri provvedendo, senza indugio, alla convocazione di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
4. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta una indennità, se consentita dalla legge e come determinata dal Consiglio stesso. Gli importi individuali annui dovranno in ogni caso essere non superiori a quelli spettanti agli amministratori del Comune di Giussano e comunque determinati nel pieno rispetto dell'art.8 comma 3 lettera a) del Codice del Terzo Settore.
5. Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive: la decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio.
6. Costituisce causa di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una situazione di conflitto di interesse di cui ai seguenti casi:
 - a. assolva a compiti e a attività che, comportino vigilanza o controllo sulla Fondazione;
 - b. abbia parte, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti che riguardino la Fondazione;
 - c. abbia parte in un procedimento civile od amministrativo avverso la Fondazione;
 - d. abbia parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti la Fondazione e che possa trarre vantaggio dalle decisioni della Fondazione;
 - e. ogni altro caso da cui possa derivare un danno per la Fondazione.
7. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna ogni qualvolta sia necessario e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, nei termini previsti dall'articolo 16; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Il Consiglio viene convocato con avviso firmato dal Presidente o dal Vicepresidente e spedito cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, fatto pervenire agli aventi

diritto all'indirizzo precedentemente comunicato. Ai fini della convocazione potrà essere impiegato qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed a titolo di esempio, il Consiglio potrà essere convocato tramite e-mail, purchè dall'indirizzo del ricevente giunga, nei termini sopra evidenziati, conferma dell'avvenuta lettura, anche per il tramite di una semplice risposta rispedita al mittente. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso scritto di 2 giorni.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Anche in mancanza di formale convocazione il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipino tutti i Consiglieri e i sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 10 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. Esso definisce gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- d) incarica il Direttore Generale; stabilisce le modalità di sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso;
- e) conferisce incarico del Direttore Sanitario;
- f) determina il compenso dell'Organo di Controllo nominato dal Comune di Giussano;
- g) approva il Bilancio in conformità all'art. 13 comma 1 e 3 del D. L.vo 117/2017;
- h) delibera circa i complessivi poteri di spesa del Direttore Generale;
- i) delibera le modifiche allo Statuto;
- j) delibera in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- k) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- l) promuove eventuali operazioni finanziarie con Istituti di credito pubblici e privati;
- m) delibera l'adesione, la partecipazione ad altri organismi che perseguano scopi o che svolgano attività o funzioni che si pongono in sintonia con le finalità e i programmi della Fondazione nonché la partecipazione a imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero nonché reti di impresa, consorzi, incubatori, start up a vocazione sociale, progetti di ricerca e di innovazione nazionali, europei ed extra europei;
- n) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- o) delibera i regolamenti interni, le istruzioni fondamentali sull'attività;
- p) conferisce su proposta del Direttore Generale gli incarichi con funzione di direzione amministrativa e tecnica della Fondazione;
- q) delibera, su proposta del Direttore Generale, il Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D. Lgs.231/2001 e la nomina dell'organismo di vigilanza e ogni altro documento di compliance aziendale;
- r) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- s) delibera sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 117/17.

ART. 11 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei consiglieri che lo compongono e con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, fatti salvi i casi di maggioranze qualificate di cui alle lett. h), i), j), l), q) e r) dell'articolo precedente. Nelle Deliberazioni di cui alle lett. h), i), j), l), q) e r) dell'articolo

precedente occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri che compongono il Consiglio.

2. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione, provvede alla verbalizzazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni sono svolte dal Direttore Generale.

3. Le sedute del Consiglio potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, telecollegati. Le sedute del Consiglio potranno svolgersi altresì in modalità parzialmente o interamente telematiche o "da remoto" mediante appositi collegamenti audio o audio-video, anche mediante l'utilizzo di piattaforme o applicazioni esistenti. Delle modalità prescelte dovrà essere dato atto nel verbale ed il tutto sempre nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei partecipanti, secondo i principi di buona fede. Per il rispetto di tale principio bisognerà aver cura che il Presidente abbia la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati della votazione; che ogni partecipante abbia la possibilità di effettuare il relativo collegamento senza eccessivi aggravii economici (salva la dotazione di hardware di base) e che ogni partecipante abbia la possibilità di intervenire, votare e prendere visione della documentazione mostrata.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati o, più in generale i tempi e le modalità di collegamento. La seduta si intenderà intervenuta dove è presente il Presidente e il Segretario (o il notaio) ovvero in caso di riunione interamente telematica nel luogo dove è presente il Presidente o il notaio. Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e in caso di atto pubblico anche dal solo notaio.

ART. 12 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta e durano in carica quanto il Consiglio medesimo.

2. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo ne fa le veci il consigliere più anziano di età.

ART. 13 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione al fine esclusivo di:

- a) curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e definire l'ordine del giorno delle sue sedute;
- c) sottoscrivere, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il contratto del Direttore Generale;
- d) sviluppare, su delega del Consiglio di Amministrazione, ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione anche al fine di instaurare e favorire rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative.

ART. 14 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è scelto tra soggetti di comprovata esperienza gestionale nel settore in cui opera la Fondazione di almeno 5 (anni), o in possesso di laurea magistrale o triennale.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso comprensivo della eventuale quota di retribuzione di risultato annuale e la durata del contratto di lavoro di natura privatistica per un periodo comunque non superiore al mandato del Consiglio di Amministrazione. Nel caso la durata coincida con la scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale resta in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. In caso di scadenza anticipata del Consiglio di Amministrazione, resta fermo il contratto di lavoro in essere sino alla scadenza naturale dello stesso.

3. Il Direttore Generale è responsabile della gestione amministrativa e organizzativa della Fondazione sulla base delle deliberazioni e degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione. Egli inoltre:

- propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di professionisti ed esperti per rappresentare e tutelare la Fondazione in qualunque sede;
- presidia l'attuazione del Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- dispone circa il trattamento dei dati personali e relativa responsabilità del trattamento. Al Direttore Generale potranno essere conferite procure per il compimento di singoli atti o di categorie di atti e nell'ambito delle attribuzioni conferitigli dalla procura il Direttore Generale avrà la rappresentanza legale dell'ente.

4. Il Direttore Generale in particolare:

- a) predispone il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) è il Datore di lavoro della Fondazione e in quanto tale è titolare dell'esercizio delle relative funzioni ai sensi della legislazione in materia di gestione delle risorse umane, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. L.vo 81/2008, nonché ad ogni altro fine fiscale, d'imposta, contributivo e di ritenute;
- c) provvede alla gestione organizzativa, amministrativa, tecnico e contabile della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, attivando mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- d) coordina e dirige il personale e opera il raccordo operativo e funzionale con i collaboratori della Fondazione, stipula i contratti di lavoro e di collaborazione;
- e) laddove consentito rilascia procure speciali o dispone deleghe organizzative per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- f) dà esecuzione alle deliberazioni e agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
- g) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- h) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidatogli dal Consiglio di Amministrazione;
- i) relaziona periodicamente sullo stato della gestione e dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - L'organo di Controllo

1. L'organo di controllo è nominato dal Comune di Giussano e dura in carica 3 anni.
2. E' un organo monocratico. All'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
3. Il componente dell'organo di controllo monocratico deve risultare iscritto nel Registro dei revisori legali.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti sarà attribuita all'Organo di Controllo, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni legislative vigenti, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. All'organo di Controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione per l'intera durata dell'incarico.

Il compenso dell'organo di controllo dovrà di regola essere contenuto nei limiti di quanto stabilito dalla legge per i componenti degli organi di revisione degli enti locali e avendo come parametro di riferimento la fascia demografica indicata dalla legge e specificata dai decreti ministeriali di riferimento - alla quale appartiene il Comune di Giussano - con applicazione del solo compenso base, ridotto del 50%, il tutto fatte salvo il rispetto di altre disposizioni di legge, inclusi eventuali limiti di legge inerenti alle tariffe dei Revisori Legali, nonché nel pieno rispetto dell'art. 8 comma 3 lettera a) del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 - Esercizio finanziario

1. L'Esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale di esercizio. Il bilancio annuale di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione e/o del bilancio sociale che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo.

3. Il Bilancio è approvato entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa per il deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). È fatta salva l'eventuale proroga disposta per legge. Il bilancio di esercizio è assoggettato a tutte le formalità previste dall'art. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D. lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D. lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

4. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate anche a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

5. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie.

ART. 17 - Liquidazione e devoluzione

1. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

2. La Fondazione, a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo

settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ART. 18- Norme generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile del D. lgs 117/17 e delle altre disposizioni di legge in materia.

F.to ANDREA BARZAGHI

F.to CESARE SPREAFICO NOTAIO (L.T.)